



Luogo di vita e d'incontro

Fondazione Lu.V.I. Onlus

Sede: via Giuseppe Ripamonti, 428 – Milano

Cod. Fiscale **12879180151**

Tel: 0335/7629575

e-mail: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org

www.fondazioneluvi.org

Gent dott.sa Ventura (UOS Relazioni con il pubblico e Associazioni di Volontariato)

Milano, 12.6.18

Oggetto: Convenzione

Si allega il testo della Convenzione ratificata dalla Amministrazione Ospedale Maggiore Policlinico adeguatamente firmata.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordialmente

Bruno Andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus)

Presidente: Bruno Andreoni

Consiglio Generale: Arrigo Andreoni, Cinzia Pellegrini, Massimo Mauri, Tina Blasucci, Anna Andreoni, Pietro Andreoni, Laura Andreoni, Luca Andreoni

Collegio dei Revisori Filippo Bellavite, Alfio Regis, Dario Castiglioni



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Direzione Generale - Dipartimento degli Staff
UOC Comunicazione & Customer Care

UOS Relazioni con il Pubblico e Associazioni di Volontariato

Responsabile: Dott.ssa Graziella Ventura Tel. 02 5503.3103 / 2213

mail: urp@policlinico.mi.it | pec:urp@pec.policlinico.mi.it

Milano 1 giugno 2018

**Al Prof. Bruno Andreoni
Fondazione LU.V.I.
c/o Cascina Brandezzata
Via Ripamonti, 428
20141 - Milano**

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Reg: OSMAMI

Id: 6200079



Protocollo n. 0009077 U del 05/06/2018

Oggetto: *trasmissione convenzione.*

Allegato alla presente si trasmette, in duplice originale, testo della convenzione ratificata dalla scrivente amministrazione con determinazione n° 940, del 10.5.2018.

Si chiede di voler procedere alla sottoscrizione di entrambi gli esemplari ed alla restituzione alla scrivente Amministrazione, dell'originale di competenza.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione assicurata alla Fondazione e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
URP E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
(Dott.ssa Graziella Ventura)





**CONVENZIONE
TRA
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
E
FONDAZIONE LU.V.I. - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO - ONLUS**

Le parti:

- Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominata Fondazione (codice fiscale 04724150968) con sede in Milano – via Francesco Sforza n. 28 – rappresentata dalla Dott.ssa Simona Girolodi, Direttore Generale,
- La Fondazione Lu.V.I. – Luogo di Vita e di Incontro - ONLUS - di seguito denominata Fondazione Lu.V.I. - codice fiscale 12879180151- avente sede in Milano, via Torriani n. 10, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Bruno Andreoni,

Premesso che:

- con L.R. Lombardia n. 1 del 14/02/2008 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”* la Regione Lombardia ha riconosciuto il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo e riconoscendone la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione;
- con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico n. 121, del 25.1.2018, è stato approvato il “Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore”;
- Fondazione Lu.V.I. è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta all'anagrafe Onlus al n. _____ e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso Regione Lombardia al numero 1465;
- la finalità di Fondazione Lu.V.I., come risulta dallo statuto, è tra l'altro quella di *“- omissis – provvedere all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro - omissis – sostenere tramite le proprie risorse le attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli Enti Pubblici esistenti nel territorio e dedicati in particolare all'assistenza domiciliare. In particolare: - struttura Hospice per pazienti terminali secondo i requisiti definiti recentemente nella Delibera Regionale – Atto di indirizzo e coordinamento delle Cure palliative – Delibera n. 39990 del 30.11.98 – omissis”*;

Pag. 1





- la Fondazione IRCCS ritiene di avvalersi dell'opera dei volontari di Fondazione Lu.V.I. da svolgersi presso "Cascina Brandezzata", l'Hospice del Policlinico di Milano, con le modalità previste dalla presente convenzione;
- l'attività di assistenza di cure palliative presso l'Hospice "Cascina Brandezzata" è gestita da società appaltatrice esterna;
- nel capitolato speciale relativo al servizio di erogazione di attività di assistenza di cure palliative presso Cascina Brandezzata è previsto, tra l'altro, che *"... l'aggiudicataria dovrà erogare un'assistenza individualizzata, documentabile dalla compilazione della cartella clinica e dovrà coinvolgere attivamente le associazioni di volontariato e prioritariamente la Fondazione Lu.Vi, in quanto soggetto promotore del progetto "Cascina Brandezzata", stendendo un documento di collaborazione"*;
- essendo la presente convenzione finalizzata alla regolazione dei rapporti erogati dalla Fondazione Lu.V.I. presso l'Hospice Cascina Brandezzata, l'accettazione del contenuto della presente convenzione, da parte della società appaltatrice esterna, per la parte di specifico interesse, sostituisce l'accordo previsto dal capitolato speciale relativo al servizio di erogazione di attività di assistenza di cure palliative. L'accettazione sarà ritenuta valida anche se comunicata a mezzo di mail;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Fondazione Lu.V.I. si impegna a svolgere, a mezzo dei propri volontari, attività di supporto, presso l'Hospice del Policlinico di Milano, Cascina Brandezzata i cui contenuti sono nel dettaglio indicati al successivo articolo 2.

ART. 2 PRESTAZIONI FORNITE

Fondazione Lu.V.I., tramite i propri volontari, assicurerà una presenza amichevole accanto ai pazienti ricoverati presso l'Hospice Cascina Brandezzata, secondo gli orari compatibili con le esigenze dell'Hospice, concordati con il Responsabile medico della Struttura stessa.

Nello specifico, Fondazione Lu.V.I. si impegna, tramite i propri volontari, a prestare conforto amichevole e solidale ai pazienti ricoverati presso l'Hospice Cascina Brandezzata, finalizzata ad assicurare calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza nonché, a svolgere attività di collegamento tra paziente e famiglia, a partecipare attivamente, con i degenti, alle iniziative ricreative e di occupazione del tempo libero ed a collaborare con il personale sanitario per un miglioramento della qualità degli interventi, a vantaggio degli utenti stessi.

ART. 3 RAPPORTO TRA VOLONTARI E PERSONALE SANITARIO

Gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi descritti all'articolo precedente sono definiti nel percorso formativo finalizzato all'inserimento dei volontari all'interno dell'Hospice;

Pag. 2





Non è assolutamente ammesso lo svolgimento da parte dei volontari di pratiche mediche e di attività di tipo sanitario, queste restano di esclusiva competenza del personale addetto all'assistenza sanitaria e del Responsabile Medico dell'Hospice Cascina Brandezzata.

Il servizio prestato è volontariato, gratuito e qualificato.

Il responsabile di Fondazione Lu.VI, nella persona del Prof. Bruno Andreoni e il Responsabile Medico dell'Hospice, congiuntamente concordano e predispongono specifico progetto del percorso formativo finalizzato all'inserimento dei volontari all'interno delle attività dell'Hospice.

L'inserimento dei volontari all'interno dell'Hospice deve essere programmato ed è concertato tra il Direttore Medico dell'Hospice e la coordinatrice dei volontari della Fondazione Lu.V.I.

I Volontari reclutati e formati hanno come riferimento la Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. che propone, di mese in mese, la turnistica dei Volontari al Direttore medico e al Coordinatore infermieristico dell'Hospice.

L'affiancamento del volontario di nuovo inserimento deve essere seguito congiuntamente dai rispettivi referenti (dal coordinatore infermieristico dell'Hospice e dalla coordinatrice dei volontari di Fondazione Lu.V.I.).

Viene prevista la partecipazione periodica della coordinatrice dei volontari ed, eventualmente, di un volontario adeguatamente formato, alle riunioni di équipe finalizzate ad acquisire informazioni utili al miglioramento della collaborazione con il personale sanitario, a condividere modalità di approccio a singoli degenti e a problematiche specifiche nonché, a definire le attività che devono essere svolte durante la giornata e le modalità di migliore coordinamento dell'attività di loro competenza.

Possono essere anche previste riunioni di équipe dedicate in via esclusiva ai volontari e volte alla condivisione e definizione di attività e progetti specifici, approvati dal Direttore Medico dell'Hospice. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Hospice, sarà messo a disposizione dei volontari di Fondazione Lu.V.I., un locale da adibirsi anche a spogliatoio.

L'azione di Fondazione Lu.V.I. si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale addetto alla gestione dell'Hospice e non potrà mai configurarsi come supplenza all'attività del personale stesso. La collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale di assistenza e sotto la responsabilità del Responsabile medico dell'Hospice.

I volontari non dovranno intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale, di esclusiva competenza del personale sanitario e, a meno che non sia espressamente richiesta la loro presenza dal personale sanitario, dovranno allontanarsi durante gli interventi sanitari.

I volontari dovranno rispettare le competenze del medico e del personale infermieristico e sanitario di assistenza. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

Il servizio prestato è volontario, gratuito e qualificato.

Pag. 3





ART. 4 OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. sarà l'unico delegato ad intrattenere i rapporti con la Fondazione IRCCS, che saranno di norma intrattenuti con il Direttore Comunicazione & Customer Care e il Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni.

Fondazione Lu.V.I. si impegna a fornire annualmente alla Direzione Medica di Presidio, alla Comunicazione & Customer Care-URP e Rapporti con le Associazioni l'elenco nominativo dei propri volontari.

Fondazione Lu.V.I. si impegna a comunicare le variazioni e/o integrazioni dell'elenco nominativo dei propri volontari e a tenere, sotto la propria responsabilità, appositi fogli di presenza dai quali risultino gli orari di frequenza dei volontari, anche ai fini delle coperture assicurative di cui al successivo relativo articolo. I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal Responsabile di Fondazione Lu.V.I., conservati dall'Associazione e trasmessi agli Uffici della Fondazione IRCCS quando specificatamente richiesti.

I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni e le procedure operative vigenti presso la Fondazione IRCCS.

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' pertanto fatto obbligo a tutti i volontari di utilizzare un camice, di colore bianco, durante l'attività prestata presso le strutture interne all'Hospice.

I volontari saranno muniti – a cura e sotto la responsabilità di Fondazione Lu.Vi – di apposito tesserino di riconoscimento da esporre sempre sulla divisa.

Fondazione Lu.V.I. si impegna a segnalare ai degenti assistiti, quando ciò si rendesse necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato. Ogni volontario aderente si impegna a non accettare regali od altre utilità offertegli dai degenti che abbia modo di incontrare o contattare nello svolgimento dell'attività di volontariato. Per i regali di modico valore eventualmente ricevuti in occasione di festività o particolari ricorrenze, ogni volontario si impegna comunque ad informare Fondazione Lu.V.I. Qualora i familiari dei pazienti ricoverati esprimessero il desiderio di effettuare una donazione a favore dell'Hospice, i volontari di Fondazione Lu.V.I., durante la loro attività in Hospice, daranno indicazione di effettuare la donazione a favore di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (codice IBAN: IT 59W0311101642000000038863) riportando nella causale "a favore dell'Hospice Cascina Brandezzata"

Eventuali contatti telefonici relativi alla gestione dell'Hospice Cascina Brandezzata devono essere indirizzati al numero telefonico della reception (02/55038108)

I volontari che non hanno raggiunto la maggiore età accedono alla Fondazione, se hanno compiuto 16 anni, sotto la piena responsabilità della stessa Fondazione Lu.V.I., che svolge funzioni di tutoraggio. La presenza di minorenni deve comunque essere concordata, sotto la responsabilità della stessa, con il Responsabile medico della Struttura Hospice e con la Direzione Medica di Presidio tramite apposita richiesta da inviare per conoscenza anche al Direttore Comunicazione & Customer Care e al Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni.

Fondazione Lu.V.I. inoltre si impegna a rispettare le vigenti regole di utilizzo del marchio della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e a richiedere il nulla osta per

Pag. 4





l'utilizzo del marchio stesso, inviando apposita istanza all'indirizzo mail comunicazione@policlinico.mi.it. Si impegna inoltre a comunicare, con congruo anticipo, gli eventi promossi a favore della Fondazione e a segnalare la variazione di recapiti e contatti.

ART. 5 COPERTURA ASSICURATIVA

Fondazione Lu.V.I., sottoscrivendo la presente convenzione, garantisce, sotto la propria responsabilità, che i propri volontari, inseriti nelle attività di cui alla convenzione stessa, sono e saranno coperti per tutta la durata della convenzione da regolare e valida assicurazione, le cui caratteristiche sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.

Pertanto, le parti si accordano, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, su quanto segue:

- la Fondazione garantisce che per la responsabilità civile verso i terzi connessa allo svolgimento delle attività dei volontari è già attiva la polizza dell'ente. Al riguardo, la Fondazione mette a disposizione presso gli Affari Generali e Legali, Convenzioni tale polizza per presa visione da parte dell'Associazione.
- La polizza assicurativa per gli infortuni è invece stipulata sotto la propria responsabilità da Fondazione Lu.V.I., con onere della copertura a rimborso a carico della Fondazione, al termine dell'anno di riferimento, in base al numero di volontari effettivamente impiegato nell'anno e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. L'Associazione stessa dovrà presentare apposita istanza di rimborso al Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni.

ART. 6 DISPONIBILITA' LOCALI

Si dà atto che la sede di Fondazione Lu.V.I. è situata presso Cascina Brandezzata, per la cui area Fondazione Lu.V.I. gode già di diritto di superficie in virtù di contratto stipulato con la Fondazione IRCCS.

ART. 7 OSSERVANZA CONVENZIONE: RESPONSABILITÀ

Le parti si impegnano a verificare con cadenza annuale, e comunque al termine della validità della convenzione, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione. L'Associazione pertanto si impegna a predisporre annualmente rapporti informativi sull'attività svolta, da consegnare al Direttore Comunicazione & Customer Care, al Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni, al Direttore Sanitario e al Direttore Medico di Presidio.

Fondazione Lu.V.I., con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a rispettare, a osservare e fare proprio tutto quanto previsto nel "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore" e nel Codice Etico - Comportamentale della Fondazione, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto. Il Codice Etico - Comportamentale rappresenta per questa Fondazione un percorso irrinunciabile di adeguamento agli obblighi contrattuali e di divulgazione della cultura aziendale ispirata all'etica. Questo documento illustra i

Pag. 5





valori a cui devono ispirarsi le intenzioni e le azioni di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano ed operano in Fondazione.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale dipendente della Fondazione.

Il personale volontario deve conoscere ed applicare le politiche/procedure/protocolli/istruzioni operative del sistema qualità vigenti in Fondazione, chiedendo di esserne edotto al personale di assistenza delle aree in cui i volontari prestano la loro opera (che ha in carico tale compito).

Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali che riguardano le parti contraenti e i dati dei pazienti fruitori delle prestazioni oggetto della convenzione saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e della dignità della persona, nonché principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti. Le parti contraenti si impegnano a trattare i dati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, garantendone reciprocamente la piena tutela nonché l'applicazione di tutte le opportune misure di sicurezza, riservandosi il diritto di verificarne l'adozione.

I dati personali verranno trattati per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata e al rispetto degli eventuali vincoli conseguenti. Nel caso la convenzione abbia anche finalità di ricerca il trattamento dei dati sarà effettuato in forma anonima.

I dati personali saranno trattati per la durata della convenzione e potranno essere conservati negli archivi documentali aziendali e/o all'interno di memorie elettroniche.

Il trattamento dei dati verrà effettuato secondo modalità volte a prevenire ogni violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati con particolare riguardo alla dignità dei pazienti fruitori delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante supporti cartacei e/o informatici ad opera di soggetti incaricati e autorizzati dai responsabili del trattamento.

I dati personali, potranno essere trattati per le finalità sopra indicate, da collaboratori e dipendenti incaricati, nell'ambito delle relative mansioni. In ogni caso tutto il personale è sempre e tassativamente tenuto a comportamenti di assoluta riservatezza.

I dati personali non formeranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo agli aventi diritto.

Le parti interessate potranno esercitare i loro diritti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il personale volontario deve aderire alla policy della Fondazione in tema di privacy ed essere, quindi, incaricato al trattamento dei dati secondo quanto riportato nella documentazione aziendale P.22.F e registrato nell'allegato 2 della stessa dal relativo responsabile privacy di competenza.

ART. 9 SICUREZZA E PREVENZIONE

La Fondazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, art. 3, comma 12 bis, fornirà, per il tramite dell'UOS Prevenzione e Protezione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui

  Pag. 6





il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

E' altresì tenuta ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della Fondazione IRCCS medesima.

Fondazione Lu.V.I., sotto la propria responsabilità, fornirà ai propri volontari le informazioni igienico-sanitarie condivise e concordate con il Responsabile medico dell'Hospice.

Fondazione Lu.V.I. si impegna a prestare tutta la collaborazione affinché la Fondazione IRCCS possa adempiere agli obblighi previsti in materia, nonché a garantire l'idoneità dei volontari individuati allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

I volontari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché quelle eventualmente dettate dalla Fondazione.

Durante la gravidanza e durante l'allattamento tutte le volontarie sono tenute al rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità.

L'Associazione si impegna a promuovere una sensibilizzazione verso i volontari nel realizzare eventuali campagne vaccinali finalizzate alla prevenzione nella trasmissione di malattie infettive (vaccinazione antinfluenzale ecc.).

La Fondazione IRCCS si impegna a invitare i volontari di Fondazione Lu.V.I. ad eventuali corsi loro rivolti di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I volontari inoltre hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria fornita dalla Fondazione, ma con oneri a proprio carico.

ART. 10 DURATA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dal 1.5.2018 al 30.4.2021, con possibilità di disdetta in ogni momento e per qualsiasi motivo, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R., con preavviso di tre mesi. La risoluzione anticipata o il recesso non daranno luogo ad alcun diritto risarcitorio o di indennizzo.

La presente convenzione viene di fatto estesa, oltre la data di scadenza, al periodo di tempo occorrente per perfezionare le pratiche di rinnovo.

Qualora, tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative, a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART. 11 REGISTRAZIONE CONVENZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n.131/1986.

ART. 12 COMPETENZA CONTROVERSIE

In caso di controversia soggetta a mediazione obbligatoria sarà competente in prima battuta un organismo di mediazione avente come competenza territoriale il foro di Milano. In caso di

Pag. 7





controversia non soggetta a mediazione obbligatoria è competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 12.6.18

Per Fondazione Lu.Vi – Luogo di Vita e di
Incontro - ONLUS

Il Presidente

Prof. Bruno Andreoni

Visto il Direttore Amministrativo

Dott. Fabio Aggrò

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale

Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simona Girolodi